



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Intesa, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023", sullo schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438, che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE, per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti".

Rep. atti n. 78/CSR del 16 maggio 2024.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nella seduta del 16 maggio 2024:

VISTA la legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023" e, in particolare, l'articolo 11, concernente i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438, che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti;

VISTO il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

VISTO il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) n. 2016/429 e (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione n. 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) Testo rilevante ai fini del SEE;

VISTA la direttiva 2008/90/CE del Consiglio del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (Rifusione);



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

VISTA la direttiva di esecuzione 2014/98/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per il genere e la specie delle piante da frutto di cui al suo allegato I, i requisiti specifici per i fornitori e le norme dettagliate riguardanti le ispezioni ufficiali;

VISTA la direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438 della Commissione del 12 dicembre 2022, che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea” e, in particolare, gli articoli 31 e 32, i quali stabiliscono, rispettivamente, le procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea e i principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea;

VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, recante “Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625”;

VISTO il decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 24 luglio 2023, n. 389320, recante “Modifica del decreto 9 agosto 2000 ai fini del recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438 della Commissione del 12 dicembre 2022, che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti”;

VISTA la nota prot. DAGL 0004312-P del 2 maggio 2024, acquisita al protocollo DAR n. 7778 in pari data, con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso lo schema di decreto legislativo in oggetto, ai fini dell'acquisizione dell'intesa di questa Conferenza, approvato in esame preliminare nella riunione del Consiglio dei ministri del 30 aprile 2024, corredato delle prescritte relazioni e munito del “VISTO” del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

VISTA la nota prot. DAR n. 7804 del 3 maggio 2024, con la quale il suddetto schema di decreto legislativo è stato trasmesso alle amministrazioni centrali interessate, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, con la contestuale convocazione di una riunione tecnica per il 7 maggio 2024;

VISTA la comunicazione del 9 maggio 2024, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 8199, con la quale il Coordinamento regionale agricoltura della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha trasmesso il report della riunione della Commissione politiche agricole della medesima Conferenza, tenutasi il 9 maggio 2024, nel corso della quale è stato espresso avviso favorevole all'intesa, con la richiesta di valutare alcune proposte di modifica al testo dello schema di decreto legislativo in argomento;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

VISTA la nota prot. DAR n. 8205 del 9 maggio 2024, con la quale la suddetta comunicazione del Coordinamento regionale agricoltura è stata trasmessa alle amministrazioni centrali interessate, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini dell'acquisizione dell'intesa di questa Conferenza;

VISTA la nota prot. n. 215313 del 15 maggio 2024 del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, acquisita, in pari data, al protocollo DAR n. 8457, con la quale è stato trasmesso un documento, contenente il parere del medesimo Ministero in riferimento alle predette proposte di modifica al testo dello schema di decreto legislativo in argomento, formulate dalla predetta Commissione politiche agricole;

VISTA la nota prot. DAR n. 8458 del 15 maggio 2024, con la quale il suddetto documento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è stato trasmesso alle amministrazioni centrali interessate, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano;

CONSIDERATO che, nel corso della seduta del 16 maggio 2024 di questa Conferenza, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole all'intesa, con la verifica in sede politica dell'accoglimento delle modifiche richieste dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, già accolte in sede tecnica, contenute nel documento consegnato che, allegato al presente atto (allegato n. 1), ne costituisce parte integrante;

VISTI gli esiti della seduta del 16 maggio 2024 di questa Conferenza, nel corso della quale il Sottosegretario all'agricoltura, alla sovranità alimentare e alle foreste ha rappresentato che le richieste delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano sono ritenute accoglibili, nei termini già comunicati con la nota del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 215313 del 15 maggio 2024;

ACQUISITO, quindi, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

SANCISCE INTESA

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023", sullo schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438, che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE, per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti".

Il Segretario
Cons. Paola D'Avena

Il Presidente
Ministro Roberto Calderoli

Firmato digitalmente da
D'AVENA PAOLA
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI

Firmato digitalmente da
CALDEROLI ROBERTO
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI



16/05/2024



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

24/60/SR09/C10

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE “ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2022/2438, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 93/49/CEE E LA DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2014/98/UE, PER QUANTO RIGUARDA GLI ORGANISMI NOCIVI REGOLAMENTATI NON DA QUARANTENA RILEVANTI PER L’UNIONE SUI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE DELLE PIANTE ORNAMENTALI, SUI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE DELLE PIANTE DA FRUTTO E SULLE PIANTE DA FRUTTO DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI FRUTTI”

Intesa, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante “Delega al governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023”

Punto 9) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime la propria intesa sullo schema di decreto legislativo, dopo la verifica in sede di Conferenza Stato-Regioni dell'accoglimento delle modifiche richieste dalle Regioni, già accolte in sede tecnica, riportate di seguito.

Proposte additive

PREMESSE

INSERIRE “acquisito il parere favorevole del Comitato Fitosanitario Nazionale in data 14 marzo 2024”

2.4

All’articolo 2, comma 4 INSERIRE

(...) Castanea sativa Mill

la lettera b) «Categoria di pre-base è sostituita dalla seguente:

«b) Categoria di pre-base

Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona

Nel caso in cui sia concessa una deroga per la coltivazione in campo di materiali



di pre-base in condizioni non a prova di insetto, a norma della decisione di esecuzione (UE) 2017/925 della Commissione (*), si applicano i seguenti requisiti:

i) *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr:

– i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di pre-base sono prodotti in zone che l'autorità competente ha riconosciuto indenni da *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure

– nel sito di produzione nel corso dell'ultimo ciclo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria di pre-base, sintomi di *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr.

ii) *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld:

– i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di pre-base sono prodotti in zone che l'autorità competente ha riconosciuto indenni da *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure

– nel sito di produzione nel corso dell'ultimo ciclo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria di pre-base, sintomi di *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld.

2.4

All'articolo 2, comma 4 INSERIRE

“nella sezione 4 «*Cydonia oblonga* Mill.», lettera b) «Categoria di pre-base», la parte «Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona» è soppressa;”

2.4

All'articolo 2, comma 4 INSERIRE

(...) *Pyrus L.*

alla lettera b) «Categoria di pre-base», sezione «Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona», il punto i) «*Candidatus Phytoplasma pyri* Seemüller & Schneider» è sostituito dal seguente:



«—i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di pre-base sono prodotti in zone che l'autorità competente ha riconosciuto indenni da Candidatus *Phytoplasma pyri* Seemüller & Schneider conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure

—nel sito di produzione nel corso degli ultimi tre periodi vegetativi non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria di pre-base, sintomi di Candidatus *Phytoplasma pyri* Seemüller & Schneider e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono estirpate e immediatamente distrutte;»;

3.1

All'articolo 3, comma 1 DOPO la lettera d) INSERIRE


“e) all'articolo 36 comma 7, le parole “ai commi 5 e 7” vanno sostituite con le seguenti:”
ai commi 4 e 6”

Articolo aggiuntivo

3-bis. Al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni: all'Art. 85 (Adeguamenti tecnici) è inserito il Comma 2 “Ai sensi dell'articolo 35, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, le modalità esecutive e le disposizioni di ordine tecnico, comprese quelle derivanti da norme europee non direttamente applicabili, di cui al presente decreto legislativo, sono modificate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il parere del Comitato fitosanitario nazionale, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano”.

Roma, 16 maggio 2024





R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 21 maggio 2024

NUMERO AFFARE 00711/2024

OGGETTO:

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

schema di decreto legislativo recante “*Attuazione della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438, che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE, per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti*”.

LA SEZIONE

Vista la nota prot. n. 213563 in data 14 maggio 2024, con la quale il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giovanni Grasso;



1.- *Premessa. La richiesta di parere.*

Con nota prot. n. 213563 del 14 maggio 2024, il capo dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha trasmesso, ai fini della acquisizione del parere del Consiglio di Stato, lo schema di decreto legislativo, approvato in esame preliminare nella riunione del Consiglio dei ministri del 30 aprile 2024, recante *“Attuazione della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438, che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE, per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti”*.

1.1.- A corredo dell'istanza, sono stati trasmessi:

- a) una *“relazione tecnico-illustrativa”*, prot. n. 207569 in data 9 maggio 2024, a firma del capo di gabinetto, con pedissequa *“autorizzazione”* del Ministro all'inoltro della richiesta di parere;
- b) la *“verifica della relazione tecnica”*, effettuata con esito positivo ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e munita della *“bollinatura”* del Ragioniere generale dello Stato;
- c) l'*“analisi di impatto della regolazione”* (AIR), priva di sottoscrizione ma redatta dal Servizio fitosanitario centrale, produzioni vegetali presso la Direzione generale dello sviluppo rurale del Ministero richiedente;
- d) la *“valutazione”* espressa, con esito positivo, giusta nota prot. VI 65/24 del 9 aprile 2024, dal Nucleo di valutazione dell'Impatto della regolamentazione (NUVIR);
- e) l'*analisi tecnico-normativa*, elaborata in guisa informale dagli uffici ministeriali;
- f) la *“tabella di concordanza”* tra le disposizioni previste nello schema di decreto e quelle della direttiva di esecuzione da recepire, predisposta dall'Amministrazione e munita di *“bollinatura”* del Ragioniere generale dello Stato;



g) gli “*atti di concerto*” resi dai Ministri della giustizia, della salute, delle imprese e del *made in Italy* e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

1.2.- Ad integrazione della documentazione, sono stati successivamente trasmessi:

h) il concerto espresso dal Ministero dell’economia e delle finanze;

i) l’intesa siglata dalla Conferenza unificata nella seduta del 16 maggio 2024, unitamente alle proposte di modifica ed integrazione del testo dello schema normativo, con allegati.

2.- *Osservazioni preliminari. La base legale e l’obiettivo dell’intervento normativo.*

Lo schema di decreto legislativo all’esame è stato predisposto in attuazione della legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante “*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023*”, la quale, all’articolo 11, fissa i principi e i criteri direttivi per l’esercizio della delega ai fini del recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438 del 12 dicembre 2022, che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE avuto riguardo agli “*organismi nocivi regolamentati non da quarantena*” rilevanti per l’Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.

In particolare, la ridetta direttiva di esecuzione ha introdotto modifiche alle norme relative alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, di cui rispettivamente alle direttive 93/49/CEE e 2014/98/UE, integrando le prescrizioni per impedirne l’ingresso, l’insediamento e la diffusione mediante i materiali di moltiplicazione.

Importa osservare che le modifiche apportate alla direttiva 93/49/CEE della Commissione del 23 giugno 1993 risultano già recepite, in via regolamentare, con il D.M. 24 luglio 2023, il quale ha all’uopo modificato il D.M. 9 agosto 2000, segnatamente aggiornando l’allegato 1 del regolamento, relativamente all’elenco

degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione.

Oggetto dello schema di decreto legislativo all'esame è, per tal via, il recepimento della direttiva di esecuzione *de qua* nella parte in cui apporta, altresì, modifiche alla direttiva 2014/98/UE, recepita con il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, recante *“Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625”*, che definisce, tra l'altro, le norme riguardanti gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.

Si è, perciò, proceduto – in attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 11, comma 1 lettere *a)* e *b)* della legge n. 15 del 2014 – ad apportare le necessarie *modifiche* ed *integrazioni* al predetto decreto legislativo n. 18 del 2021, con il metodo della novellazione.

Sul punto, osserva la Sezione che il procedimento seguito è conforme alla direttiva metodologica scolpita all'articolo 32, comma 1, lettera *e)* della legge n. 234 del 2012, alla stregua del quale *“al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato”*.

Contestualmente – in attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 11, comma 1 lettere *c)* e *d)* della legge cit. – sono state altresì apportate *correzioni* al medesimo decreto legislativo, con l'obiettivo di eliminare taluni difetti di coordinamento ed alcuni refusi riscontrati agli articoli 37, comma 2, 40, comma 1, 56, comma 5, e 86, comma 7



3.- Osservazioni generali. Il procedimento normativo.

3.1.- Relativamente alla tempistica per l'esercizio della delega legislativa (cfr. articolo 14, comma 2 legge n. 400 del 1988), osserva in premessa la Sezione che il termine per il recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438 è già venuto a scadenza il 30 giugno 2023 (cfr. il relativo articolo 3, § 1), essendosi per tal via attivato, *ex* articolo 258 TFUE, il procedimento di messa in mora n. 1051/2023 da parte della Commissione europea. Ne segue, ai sensi dell'articolo 31, comma 1 legge 24 dicembre 2012, n. 234, che la delega deve essere esercitata nel termine di tre mesi dalla entrata in vigore della legge di delegazione, venendo con ciò a scadenza il 10 giugno 2024.

3.2.- Il *procedimento normativo* è scandito, in conformità all'articolo 31, comma 2 della legge n. 234 cit.:

a) dalla *proposta (congiunta)* del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (avente, nella specie, "*competenza prevalente nella materia*");

b) dal *concerto* del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministro della giustizia, del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché del Ministro della salute e del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, in concreto individuati quali "*interessati in relazione all'oggetto della direttiva*";

c) dalla previa *intesa*, acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3.3.- Ciò posto, la Sezione non può esimersi dal rimarcare i plurimi profili di irritualità formale che, alla luce degli atti trasmessi, hanno accompagnato l'*iter* normativo.

Innanzitutto, l'acquisizione dell'intesa in sede conferenziale è bensì avvenuta, ma solo *successivamente* alla richiesta di parere in ordine al testo dello schema normativo.

È necessario, in proposito, rammentare che si tratta, all'evidenza, non solo di



momento procedimentale *formalmente necessario* (cfr., nella specie, l'articolo 11, comma 2 legge n. 15 cit.), ma di adempimento *di rilievo sostanziale*, posto che l'”*espressione dell'assenso*” che essa è destinata a recepire (ai sensi dell'articolo 1, comma 2 decreto legislativo 28 agosto 1997) *orienta, conforma e definisce* – anche in relazione alle potenziali integrazioni, modifiche, rettifiche o rimodulazioni dell'originario e provvisorio schema normativo – il tenore *definitivo* della *proposta* ministeriale, sulla quale il Consiglio di Stato è chiamato ad esprimere, in funzione consultiva, il proprio parere.

L'adozione di “*decreti aventi valore o forza di legge*” rientra nelle “*attribuzioni del Consiglio dei ministri*” (cfr. articolo 2, comma 3 lettera *c*) della legge n. 400 del 1988), alla cui “*deliberazione*” deve essere sottoposta la relativa proposta, corredata dalla previa allegazione dello “*schema relativo, con la necessaria documentazione*” e preceduta “*dall'acquisizione dei concerti previsti per legge e delle intese ritenute opportune*” o, *maiori causa*, normativamente imposte (cfr. articolo 3 del d.P.C.M. 10 novembre 1993, recante il “*regolamento interno*” del Consiglio dei ministri, adottato in applicazione dell'articolo 4, comma 3 della legge n. 400 del 1988).

La prassi ha, all'uopo, elaborato la figura procedimentale della “*deliberazione preliminare*” del Consiglio, che ha lo scopo di approvare e validare preventivamente la *proposta* ministeriale (da intendersi, per tal via, quale correlativamente ed intrinsecamente *provvisoria*) di schema normativo e a legittimare l'interinale e dinamica acquisizione delle manifestazioni di concerto degli altri Ministri interessati e delle prescritte intese preliminari (*arg. ex* articolo 17 *bis* legge n. 241 del 1990 e cfr. Cons. Stato, parere 28 marzo 2024, n. 440).

Va da sé che è solo la *definitiva* proposta (quale eventualmente rimodulata *in via di concertazione* e/o, appunto, *a valle dell'intesa*) che va sottoposta al vaglio ausiliario del Consiglio di Stato, atteso che l'”*esame degli schemi di atti normativi per i quali il parere del Consiglio di Stato è prescritto per legge o è comunque richiesto dall'amministrazione*” (cfr. articolo 17, comma 28 legge 15 maggio 1997, n. 127) non può procedere sulla base di un testo precario, provvisorio ed ancora in



itinere: dovendosi con ciò trattare dell'*ultimo atto* destinato ad orientare, *nella completezza del materiale istruttorio*, la definitiva approvazione, in sede politica, del provvedimento normativo da parte del Consiglio dei ministri, prima dell'inoltro, ove previsto, alle competenti Commissioni parlamentari (cfr. articolo 2, comma 3 lettera c) legge n. 400 del 1988).

3.4.- In disparte il rilievo che precede, osserva la Sezione che, siglando l'intesa, le parti hanno, nel caso in esame, "*espresso parere favorevole*", con richiesta di talune modifiche già formulate "*in sede tecnica*", che il Sottosegretario di Stato all'agricoltura ha rappresentato come "*accoglibili*" anche in sede politica (all'uopo richiamando la nota del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 215313 del 15 maggio 2024, che peraltro non è stato possibile né visionare né valutare in quanto non allegata agli atti trasmessi).

Di seguito, al Consiglio di Stato è stato inoltrato – in guisa informale e privo di validazione – un nuovo testo dello schema normativo, recante il tenore delle "*proposte emendative*" formulate dalle Regioni e del "*parere favorevole*", con talune "*riformulazioni*", del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

3.5.- Sotto un primo profilo, osserva la Sezione che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il *perfezionamento* dell'intesa in sede conferenziale è, in termini generali, correlato all'"*assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano*".

A tal fine, giusta l'articolo 12, comma 2 della legge n. 400 del 1988, la Conferenza è: a) *presieduta* dal Presidente del Consiglio dei ministri (salva la facoltà di delega "*al ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è attribuito, ad altro ministro*"; b) "*composta*" dai presidenti delle Regioni e delle province autonome; c) *integrata* dai "*ministri interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno*".

La logica che ispira la norma è che – al netto delle interlocuzioni, anche e soprattutto informali, che utilmente precedano, in funzione istruttoria e



preparatoria, la seduta – alla stessa prendano in ogni caso parte soggetti “*abilitat[i] ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell[e] amministrazioni*” (arg. ex articolo 14 *ter*, comma 3 legge n. 241/1990).

Si intende, con ciò, che – in termini generali – l’intesa non può essere acquisita in termini provvisori ed in guisa condizionata al *successivo* assenso governativo, non essendo idonea alla “*espressione dell’assenso*” una generica manifestazione di (ipotetica ed eventuale) “*assentibilità*” delle proposte ivi formulate.

Ne è plastica riprova la vicenda in esame, in cui – sia pure, vale precisare, in termini obiettivamente marginali, avuto riguardo al tratto essenzialmente tecnico della materia e del grado di incisiva vincolatezza dell’intervento, alla luce della fonte eurocomune – l’assenso si è, di fatto, concretizzato in una parziale *reformulazione*, postuma ed unilaterale, delle proposte emerse dall’intesa.

3.6.- Sotto concorrente profilo, importa, altresì, evidenziare che l’assenso alle modifiche ed alle integrazioni proposte in sede di intesa avrebbe dovuto essere, nella specie, formalizzato da *entrambi i Ministri proponenti* e non da uno solo di essi, ancorché intestatario della competenza prevalente. Invero, l’intesa è destinata ad *integrare, modificare e definire* la *proposta* di atto normativo, sicché – ove, come nella specie, la legge preveda una *proposta congiunta* – entrambi i Ministeri coinvolti sono tenuti ad esprimere il loro convergente assenso, preventivamente alla definitiva deliberazione da parte del Consiglio dei ministri. E ciò pena un *ulteriore* tratto di implausibile incertezza e precarietà del testo normativo sottoposto al parere del Consiglio di Stato.

3.7.- Ciò precisato, la Sezione avverte bene – con spirito di collaborazione istituzionale – l’urgenza correlata alla imminente scadenza del termine per il recepimento della direttiva europea, che consiglia di affidare ad un rilievo bensì formale ma non ostativo né interlocutorio le considerazioni che precedono.

Assumendo, con ciò, per valido – ancorché non validato né bollinato – il testo e le integrazioni da ultimo trasmesse dal Ministero richiedente, ci si limita ad osservare, di là dalle considerazioni di merito che seguono, che, tra le modifiche concordate,



desta qualche perplessità l'introduzione di un nuovo articolo 3-*bis*, con il quale si è inteso prefigurare, *pro futuro*, una rimodulazione della fonte di recepimento delle disposizioni di carattere strettamente tecnico *in subiecta materia*.

Invero, la previsione sembra confliggere – di là dalla assenza di una idonea previsione in tal senso nella legge di delega – con la disciplina di cui all'articolo 35, comma 3 della legge n. 234 del 2012 (che prevede il possibile recepimento con regolamento ministeriale solo per materie “*non disciplinate dalla legge*”, laddove nel caso in esame la direttiva è stata recepita con decreto legislativo) e all'articolo 32, comma 1, lettera *e*), a tenore del quale “*al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato*”);

3.8.- Ancora in relazione agli “*adempimenti di procedimento*” (cfr. articolo 14, comma 1 legge n. 400 del 1988), la Sezione osserva quanto segue:

a) il concerto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale è irrituale, posto che – di là dalla sua formulazione nei termini di mera “*assenza di osservazioni*”, che può verisimilmente essere legittimata dal già rimarcato tratto eminentemente tecnico della materia regolata – non risulta reso dal Ministro né d'ordine (*recte*: per delega) di quest'ultimo, ma dal capo dell'Ufficio legislativo (cfr. il parere 4 aprile 2024, n. 446);

b) il concerto del Ministro della giustizia è parimenti irrituale, in quanto è espresso dal vice capo dell'Ufficio legislativo;

c) il concerto del Ministro della salute è irrituale: non risulta neppure trasfuso in una formale determinazione provvedimentoale, ma è espresso (peraltro quale mero assenso al prosieguo dell'*iter* normativo) a mezzo di pec – anonima – rinveniente dall'Ufficio legislativo, su asserita e non meglio specificata “*indicazione*” del



relativo capo;

d) il concerto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* è irrituale: ancorché reso “*d’ordine*” del Ministro, è espresso non dal capo di Gabinetto, nel quale si devono rientranti le relative incombenze, ma dal capo dell’Ufficio legislativo (cfr., *ex multis*, il parere 5 settembre 2017, n. 1941).

3.9.- Anche sotto il profilo in esame, attesa la rimarcata urgenza, la Sezione si limita a raccomandare che – al fine di evitare che le suddette omissioni si riflettano sulla regolarità formale del provvedimento normativo in esame – l’Amministrazione referente acquisisca i necessari atti di concerto, nella forma tecnicamente corretta, prima dell’approvazione definitiva dell’atto (cfr., per tutti, il parere n. 1941 del 2017 cit.).

3.10.- Quanto agli ulteriori profili procedimentali, la Sezione osserva:

a) che la *relazione illustrativa* a corredo del testo appare congrua ed atta ad esplicitare adeguatamente le motivazioni del provvedimento, le sue finalità, i raccordi con la normativa previgente e i contenuti normativi delle disposizioni proposte;

b) che la *relazione tecnica* (in prima battuta trasmessa in calce alla relazione illustrativa) è accompagnata dall’esito positivo della verifica, effettuata ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196: manca, tuttavia, la *bollinatura* del Ragioniere generale dello Stato, che va acquisita prima della definizione dell’*iter* normativo;

d) che l’*analisi di impatto della regolazione* (validata dal NUVIR) è adeguata;

e) che è stata prodotta l’*analisi tecnico-normativa*;

f) che è stata allegata la *tabella di concordanza*, munita (peraltro con atto sovrabbondante) di bollinatura.

4.- *Osservazioni particolari. Il contenuto del provvedimento.*

4.1.- Come chiarito in premessa, lo schema di decreto legislativo recepisce, *de plano*, le indicazioni della direttiva di esecuzione 2022/2438, sancendo in particolare, con il metodo della novellazione:



a) la modifica degli articoli 30 comma 8, 37 comma 8, 43 comma 8, 50, comma 6, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, prevedendo, in relazione a ciascuno di essi, la deroga per i materiali CAC, qualora tali materiali siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, da taluni organismi nocivi da determinati requisiti fitosanitari;

b) la modifica dell'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, che adegua i tempi delle misure transitorie già previste;

c) la modifica dell'allegato II, parti 1, 2 e 4, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, in merito all'elenco degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena e le azioni da intraprendere contro di essi.

Si tratta, complessivamente, di mero adeguamento tecnico della normativa nazionale, doverosamente operato in recepimento della disciplina eurocomune, che non si espone, come tale, ad osservazioni di sorta.

Sotto distinto profilo, l'articolo 3 dello schema opera, in conformità alle indicazioni della legge delega, talune correzioni al testo del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, nella parte in cui evidenziavano refusi o difetti di coordinamento. Anche in relazione a tali modifiche, non ci sono osservazioni da formulare.

4.2.- Si suggerisce, peraltro, di inserire nel preambolo un inciso con il quale si richiama il *parere* espresso dal Comitato fitosanitario nazionale (e ciò anche in conformità al testo concordato in sede di intesa).

P.Q.M.

Nei sensi delle considerazioni esposte è il parere della Sezione.

L'ESTENSORE
Giovanni Grasso

IL PRESIDENTE
Paolo Troiano



IL SEGRETARIO

Cesare Scimia

